

TRIBUNALE DI
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento.....
Giudice Delegato.....
Curatore fallimentare.....

Oggetto: proposta di concordato fallimentare con assuntore ex-art. 124 L.F.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott.....
il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante dell'impresadichiarata
fallita il.... con la sentenza n..... del

PREMESSO CHE

1) in dataè stato reso esecutivo lo stato passivo della società fallita. Di tale passivo risultano:

Crediti privilegiati: euro.....
Crediti chirografari: euro

PROPONE

La seguente proposta di concordato fallimentare con assuntore ai sensi dell'art. 124 L.F.

2) Assuntore:

società.....con sede legale ed amministrativa..... C.F./P.IVA.....
iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Firenze al N°.....
iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al N°.....

3) Pagamenti e tempi di pagamento:

Creditori privilegiati: si propone il pagamento al 100% del credito ammesso al passivo, entro giorni da tale data dalla data di sentenza di omologazione del concordato.

Creditori chirografari: si propone il pagamento del ...% del credito ammesso al passivo ed entro giorni dalla data di sentenza di omologazione del concordato. La percentuale sarà calcolata sul valore nominale del credito iscritto nello stato passivo, senza interessi.

4) Rateazione:

Il pagamento, di crediti privilegiati e chirografari, dovrà avvenire secondo un piano rateale composto da rate mensili (trimestrali, ecc.) , la cui prima rata dovrà essere pagata entro giorni dall'omologazione del concordato.

Sarà il curatore fallimentare stesso a provvedere al pagamento dei suddetti importi.

5) Conclusione del procedimento:

Al completamento di tali pagamenti e dell'ultima rata, il concordato comporterà l'immediata liberazione della società concordataria.

Tale proposta di concordato viene estesa da subito ai creditori che hanno già depositato istanza di ammissione tardiva, nonché ai creditori che hanno presentato opposizione allo stato passivo, nei limiti delle somme che saranno riconosciute come dovute dagli organi della procedura ad ultimazione del contenzioso in corso. La società concordataria e l'assuntore si riservano, caso per caso, di estendere eventualmente la proposta anche ai creditori, privilegiati e chirografari, che dovessero presentare istanza di insinuazione tardiva ex art. 101 L. F. nelle more dell'approvazione e dell'omologazione del concordato.

6) Trasferimento beni e crediti:

Con la sentenza di omologazione, dovranno essere trasferiti all'assuntore o al soggetto o soggetti dal medesimo designati, tutti i beni di qualsiasi natura appartenenti all'attivo della procedura sia qualsiasi altro credito vantato dall'impresa.

Luogo e Data.....

Firma legale rappresentante.....